CONTRATTO DI SUBAPPALTO



Art. 1 – DESIGNAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE

Appaltatrice del presente contratto di subappalto è la Ditta "OFFICINE DOLCE LUIGINO S.N.C. DI DANIELA E SIMONA DOLCE" con sede in Meda (MB) Via Gorizia n. 78, C.F. 02264000965 P.IVA 02264000965, rappresentata dalla Sig.a Dolce Daniela nata a Desio (MB) il 24/09/1973 residente in Cogliate (MB) C.F. DLC DNL 73P 64D 286W in qualità di Legale Rappresentante.

Art. 2 – DESIGNAZIONE DELL'IMPRESA SUBAPPALTATRICE

Contraente del presente contratto di subappalto è la Ditta C.N.F. Infissi di Crimi Alessandro Pietro con sede in Via Racconigi, 19 Cap 20162 Milano C.F.:CRM LSN91 L05F 2051 P.IVA 08375800961 Rappresentata dal Sig. Crimi Alessandro Pietro nato a Milano (MI) il 05/07/1991 residente in Milano Via Racconigi, 19 C.F.:CRM LSN 91L 05F 2051 in qualità di Titolare

Art. 3 - DICHIARAZIONI

- L'appaltatore ed il subappaltatore dichiarano che non sussistono tra loro forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C.
- l'impresa subappaltatrice dichiara di avere disponibili l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico adeguate alle caratteristiche delle lavorazioni da eseguire a regola d'arte;
- l'impresa subappaltatrice dichiara di aver preso conoscenza del contratto principale, del capitolato speciale generale, rapporti tra committente ed Impresa Appaltatrice, dei disegni e di ogni altro atto e documento che faccia parte integrante e sostanziale del contratto principale.
- Il subappaltatore dichiara di essere iscritto: CCIAA di Milano al n. 2021341 del REA I.N.P.S. sede di Milano n. 4980250044 I.N.A.I.L. sede di Milano Porta Nuova n. 19310797/11 Cassa Edile sede di Milano n. 36000
- che tutti i propri dipendenti sono assunti regolarmente e regolarmente pagati, iscritti presso gli istituti previdenziali ed assistenziali
- di adottare tutte le tecniche ed accortezze al fine di eliminare qualsiasi rischio di infortunio c/o il cantiere oggetto del presente contratto in relazione alla propria valutazione dei rischi

Art. 4 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del presente contratto di subappalto sono i lavori di rimozione persiane esistenti in legno, trasporto persiane al piano e posa in opera nuove persiane in alluminio, presso edifici comunali siti nel Comune di Desio

Art. 5 – OBBLIGHI DITTA SUBAPPALTATRICE

I lavori saranno condotti da parte della subappaltatrice con l'impegno di tutta la mano d'opera necessaria e di un tecnico responsabile di cantiere, pertanto essa in particolare :

- gestirà i lavori utilizzando macchinari e mezzi d'opera propri, in noleggio o acquistati da terzi, organizzerà e dirigerà il proprio personale dipendente
- curerà sotto la propria responsabilità e a sue spese, la conduzione del cantiere, i tracciamenti, il coordinamento del lavoro e l'assistenza alle ditte specializzate concorrenti alla realizzazione delle opere;

Officine Dolce Luigino Snc/

Dolge Daniela

C.N.F. INFISSICrimi Alessandro Pietro

C.N.F. INFISSI
di CRIMI ALESSANDRO PIETRO
VIA RACCONIGL. 10 20762 MICANO
Paritta IVA 0637 800961
Ced. Fisa CRIM SN 01L05 F2051

- osserverà tutte le prescrizioni in materia prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro, assumendo ogni più ampia ed esclusiva responsabilità dell'osservanza delle disposizioni vigenti..
- Essa inoltre si obbliga all'osservanza di tutte le prescrizioni tecniche ed esecutive che sono fissate negli atti contrattuali stipulati tra il Committente e l' Appaltatore e nell'ulteriore norma degli stessi atti richiamata, nonché di quelle ulteriori prescrizioni che saranno fissate nell'ambito di tali rapporti.

Più in generale viene espressamente pattuito che tutti gli obblighi che l'appaltatore avrà nei confronti del Committente in relazione ai lavori oggetto del presente contratto si intendo sin d'ora assunti dalla subappaltatrice, la quale sarà tenuta a sostituire l'appaltatrice in tale adempimento.

La subappaltatrice dovrà altresì esaminare, prima del loro impiego, tutte le macchine, attrezzature e materiale eventualmente messi a disposizione dell'Appaltatrice, compresi quelli relativi alle opere provvisionali e agli apprestamenti antinfortunistici in genere, qualora non abbia sollevato per iscritto alcuna contestazione in merito, assumerà ogni responsabilità circa l'idoneità delle macchine, delle attrezzature, la qualità dei materiali, nonché in ordine alle modalità di formazione delle opere e degli apprestamenti di cui sopra. Inoltre la subappaltatrice manda fin d'ora indenne l'appaltatrice per qualsiasi infortunio che sul lavoro dovessero subire i dipendenti di essa subappaltatrice, così come per i danni che dovessero derivare a terzi per fatto della stessa subappaltatrice.

Art. 6 – OBBLIGHI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI

La subappaltatrice si impegna ad assicurare ai propri dipendenti il trattamento economico normativo previsto dai vigenti contratti collettivi di lavoro e si impegna a rispettare tutte le norme in materia previdenziale ed assicurativa vigenti.

La subappaltatrice dichiara di essere regolarmente iscritta agli istituti assicurativi . La subappaltatrice non potrà pretendere il pagamento delle ritenute di garanzia senza aver prima dato prova all'appaltatrice dell'esatto adempimento degli obblighi retributivi e degli oneri contributivi posti a suo carico dalle leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie e da quant'altro stabilito nel presente contratto.

Art. 7 - TEMPI DI ESECUZIONE

I lavori di cui al presente contratto avranno durata dal 18/04/2016 al 27/04/2016 naturali e

Nel caso di interventi urgenti legati ad emergenza o massima sicurezza gli stessi dovranno avere inizio nel più breve tempo possibile.

Nel caso in cui venga modificato, nel rapporto tra committente e appaltatrice il termine di ultimazione dei lavori oggetto del contratto, anche il termine previsto dal presente articolo verrà modificato in uguale misura, senza che ciò possa costituire motivo per richieste di maggiori compensi e/o indennizzi da parte della subappaltatrice.

Indipendentemente da quanto sopra, nel caso in cui la subappaltatrice per cause ad essa non imputabili non ritenga di essere in grado di rispettare i termini di ultimazione previsti dal presente articolo, potrà chiedere, con lettera raccomandata pervenuta prima della scadenza, una proroga di tali termini formulando adeguata motivazione.

La subappaltatrice avrà diritto a tale proroga soltanto qualora essa sarà stata riconosciuta dalla committente all'appaltatrice e nei limiti di tale riconoscimento, senza peraltro che ciò possa costituire motivo per richieste di maggiori compensi e/o indennizzi.

Officine Dolce Luigino Snc Dolce Daniela

C.N.F. INFISSI

Crimi Alessandro P

19 - 20162 MILANO 08375800961

isc. CAM LSN 91L05 F2051

La subappaltatrice dovrà sospendere l'esecuzione dei lavori ogni volta gli venisse ordinato dall'appaltatrice per sopravvenute esigenze di carattere tecnico- produttivo, o di coordinamento con altre imprese, nonché ogni qualvolta l'esecuzione si stata sospesa dal Direttore dei Lavori o dalla Committente.

La subappaltatrice rinuncia fin d'ora ad ogni richiesta di maggiori compensi e/o indennizzi per le sospensioni come sopra disposte, salvo soltanto l'eventualità che maggiori compensi e/o indennizzi siano riconosciuti dalla Committente all'appaltatrice in conseguenza delle suddette circostanze.

Art. 8 - IMPORTO PRESUNTO DEL SUBAPPALTO

Il presunto importo indicativo del lavoro è concordemente previsto in Euro 4.060,00 (dicesi Euro quattromilazerosessanta/00) + IVA

Art. 9 - PAGAMENTI

Bonifico Bancario 30 gg. D.F. F.M.

Art. 10 - PENALI

Per i ritardi sull'ultimazione dei lavori previsti contrattualmente verranno applicate penali nella misura di Euro 50,00 (dicesi Euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, fatti salvi ulteriori danni che potessero derivare al committente per effetto del ritardo.

Art. 11 – DIVIETO DI CESSIONE DEI LAVORI IN SUBAPPALTO E DEL CREDITO

Il subappaltatore non potrà cedere neppure in parte ne subappaltare a sua volta le lavorazioni oggetto del presente contratto.

E' vietata qualunque cessione di crediti derivanti dal presente contratto. Il contratto medesimo, in caso di inosservanza del divieto, si intenderà nullo fin dall'origine, impregiudicando il diritto dell'Impresa al risarcimento da fatti illeciti che venissero posti in essere dal subappaltatore per violazione delle vigenti norme e Leggi, ivi comprese quelle contenute nell'art. 21 delle Legge n. 646/82 e successive modificazioni.

Art. 12 - SUBORDINAZIONE DELLA VALIDITA' DEL CONTRATTO

Resta sottointeso che la validità del presente contratto troverà piena applicazione solo dopo l'autorizzazione dell'Ente Appaltante senza nulla pretendere in caso di mancata acquisizione.

Art. 13 - FORMA DELLE MODIFICHE

Ogni modifica o integrazione del presente contratto necessità, per la sua validità, di atto scritto e sottoscritto da entrambi i contraenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

Meda, 23 Marzo 2016

L'APPALTATORE

Officine Dolce Luigino Sno

IL SUBAPPALTATORE

C.N.F. INFISSI

Crimi Alessandro Pietro

La subappaltatrice dichiara di approvare espressamente le disposizioni contenute negli articoli sopra ripostati.

C.N.F. INFISST

OF CRIMI ALESSANDRO PIETRO
VIA RACCONIGI, 19 /20162 MILLAND
PARILLE IVA 43/275800561
Cod. Fisc. CRIMINO 91L05 F205